

**Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 (BUR n. 90/2015)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 18  
MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER  
L'ESERCIZIO 2011"**

**Art. 1 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18  
marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio  
2011".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

*"2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.*

*2 ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.*

*2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.*

*2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato."*